



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

5

OGGETTO: Regolamento comunale disciplinante l' aliquota dell' addizionale comunale I.R.P.E.F. conferma l' aliquota anno 2016, approvata con deliberazione C.C. n. 21 del 18/09/2015

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trentuno**, del mese di **marzo**, alle ore **11:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MAIOLO Renato	SINDACO	X	
COSTA Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
COSTA Mauro	CONSIGLIERE	X	
CERRUTI Tiziana	CONSIGLIERE	X	
NIZZA Silvano	CONSIGLIERE	X	
DELPERO Severino	CONSIGLIERE	X	
SARTI Graziella	CONSIGLIERE	X	
SIBONA Bruno	CONSIGLIERE		X
COSTA Marco	CONSIGLIERE	X	
COSTA Stefania	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Vittorino	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI Dott.ssa Anna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MAIOLO Renato** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale disciplinante l' aliquota dell' addizionale comunale I.R.P.E.F. conferma l' aliquota anno 2016, approvata con deliberazione C.C. n. 21 del 18/09/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco riferisce:

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con il D.Lgs. n. 360/1998, poi modificato dall'art. 12, legge n. 133/1999, dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999, dall'art.28, legge 342/2000 , dall'art. 1, commi da 142 144, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007),

La nuova norma introdotta dalla Finanziaria 2007 ha modificato alcune disposizioni ed in particolare:

- la soppressione del divieto di variare per l'anno 2007 l'aliquota dell'addizionale, portando, inoltre, dallo 0,5% allo 0,8% l'aliquota massima che ciascun comune può applicare;
- la variazione dell'aliquota di cui al precedente punto deve avvenire con regolamento, attraverso il quale è anche possibile prevedere una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
- la modifica delle modalità di versamento, che introduce un versamento in acconto pari al 30%, da calcolare sull'imponibile dell'anno precedente e sulla base della nuova aliquota ed un saldo insieme al conguaglio dell'IRPEF (20 giugno) ,
- la ridefinizione delle modalità di trattenuta sui redditi da lavoro dipendente, pensioni e assimilati, chiarendo che l'acconto viene spalmato su (massimo) nove rate mensili (da marzo a novembre dell'anno di competenza), mentre il relativo conguaglio viene determinato in sede di conguaglio (febbraio dell'anno successivo a quello di competenza) e spalmato in (massimo) undici rate, da marzo a dicembre;
- le modalità di riscossione non più da parte dello Stato ma direttamente da parte dei Comuni, con le modalità stabilite con un Decreto del MEF;

L'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (Legge di conversione n. 126/2008) è stato sospeso il potere degli enti locali di deliberare l'aumento dell'Addizionale IRPEF;

Tale sospensione è stata confermata dall'art. 1 comma 123 della L. 220/2010:

Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, è stata ripristinata, a partire dallo 01/01/2012, la possibilità di incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,8%.

Nel Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", all'art. 13 comma 16 si legge quanto segue: *"All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre" . All'articolo 1, comma 11, del predetto D.L. 138/2011 le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". In concreto, per la determinazione dell'acconto*

dell'addizionale comunale all'Irpef, il termine per effettuare la pubblicazione delle relative delibere è anticipato al 20 dicembre.

*In proposito si richiama il comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 che disciplina il tributo che prevede che l'addizionale comunale sia pagata in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e che l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Per la determinazione **dell'acconto,***

l'aliquota deliberata e la soglia di esenzione sono "assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;

In questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2000 del 29/02/2000 l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale IRPEF è stata deliberata, per l'anno 2000 nella misura di 0,2 punti percentuali.

Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n.09 del 29.01.2001 l'aliquota dell'addizionale Irpef è stata aumentata dallo 0,2% allo 0,4%;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 15.02.2007 l'aliquota addizionale Irpef è stata ridotta da 0,4 a 0,3 punti percentuali;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2008 è stato modificato il regolamento addizionale Irpef per la riduzione dell'aliquota Irpef da 0,3 a 0,2 punti percentuali;

L'aliquota nella misura dello 0,2% è stata confermata fino all'anno 2013;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 in data 02.09.2014 l'addizionale comunale all'Irpef viene nuovamente aumentata da 0,2 a 0,4 punti percentuali;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 31.12.2014 l'addizionale comunale all'Irpef viene confermata per l'anno 2015 nella misura di 0,4 punti percentuali;

Con deliberazione C.C. n. n. 21 del 18.09.2015 viene modificato l'art. 5 del Regolamento e fissata per l'anno 2016 l'aliquota dell'addizionale nella misura di 0,2 punti percentuali.

Va osservato che l'art. 1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016 aveva disposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria.

La L.11/12/2016 N.232 (Legge di stabilità 2017) pur non modificando l'assetto dell'imposizione, all'art. 1, comma 42, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali già disposto per l'anno 2016.

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 N. 296, Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Per l'anno 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stata prorogata , al 31 marzo dal D.L. 30/12/2016 N. 244 convertito in legge dalla L. 27/2/2017 N. 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visto il D. Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.

Visto l'art.5 del Regolamento ove viene stabilita l'aliquota dell'addizionale Irpef e ritenuto necessario confermare l' aliquota di 0,2 punti percentuali;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Dopo esauriente ed approfondita discussione in merito

Esaurita la discussione e su proposta del Sindaco

Con la seguente votazione: n. 10 favorevoli resa per alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di modificare l'art.5 del Regolamento comunale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, fissando per l'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale nella misura di 0,2 punti percentuali
2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e delle note MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014.
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi la presente deliberazione.

Successivamente con separata votazione: n. 10 favorevoli, espressa per alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,4° comma del D. Lgs. n.267/2000.





COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale disciplinante l' aliquota dell' addizione comunale I.R.P.E.F. conferma l' aliquota anno 2016. Approvata con deliberazione C.C. n. 21 del 18/09/2015

Pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE
Regolarità tecnica	Favorevole	27/03/2017	BATTAGLINO Anna 
Regolarità contabile	Favorevole	27/03/2017	BORELLO Federica 



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale disciplinante l' aliquota dell' addizionale comunale I.R.P.E.F. conferma l' aliquota anno 2016. Approvata con deliberazione C.C. n. 21 del 18/09/2015

Pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE
Regolarità tecnica	Favorevole	27/03/2017	BATTAGLINO Anna
Regolarità contabile	Favorevole	27/03/2017	BORELLO Federica

COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

Regolamento Comunale disciplinante l' aliquota dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche.

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Termine per l' approvazione della delibera di variazione dell' aliquota.

Art. 3 – Efficacia della delibera di variazione dell' aliquota.

Art. 4 – Aliquota massima dell' addizionale.

Art. 5 – Aliquota per l' anno 2017.

Art. 6 – Calcolo dell' addizionale.

Art. 7 – Soggetti destinatari dell' addizionale.

Art. 8 – Esenzione.

Art. 9 – Norme di rinvio.

Art. 1

Oggetto del regolamento:

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di variazione dell' aliquota dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Termine per l' approvazione della delibera di variazione dell' aliquota:

La delibera di variazione dell' aliquota dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche deve essere approvata entro la data di approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario a cui si rivolge. La mancata approvazione di una nuova aliquota, entro il suddetto termine, comporta la proroga dell' aliquota precedentemente approvata.

Art. 3

Efficacia della delibera di variazione dell' aliquota

La delibera di variazione dell' aliquota di cui precedente articolo dovrà essere pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell' economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L' efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 4

Aliquota massima dell' addizionale

La variazione dell' aliquota dell' addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Art. 5

Aliquota per l' anno 2017

Per l' anno 2017 l' aliquota dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata nella misura dello 02 punti percentuali.

Art. 6

Calcolo dell' addizionale

L' addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l' aliquota stabilita con la delibera di cui agli artt. 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l' imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui l' articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 7

Soggetti destinatari dell' addizionale

L' addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Santo Stefano Roero alla data del 1 gennaio dell' anno cui si riferisce l' addizionale stessa, per le parti spettanti.

Art. 8

Esenzioni

Non sono previsti casi di esenzione dal pagamento dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative disciplinanti la materia.